

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **70953/2014** R.g. promossa dal
FALLIMENTO della **LAGO DI COMO SVILUPPO S.R.L. in liquidazione** (c.f.
02528950178), elettivamente domiciliato in Milano, via Molino delle Armi 2/A, presso
l'avv. Alberto LONGO, ma rappresentato e difeso dall'avv. Giulio BONANOMI

attore

contro

ENRICA GATTINONI (c.f. GTTNRC50D51E507A), residente in Como, via
Tommaso Grossi 37

convenuto

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, premesse le declaratorie del caso, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione

Nel merito

In via principale:

- **accertare** e **dichiarare**, per i motivi di cui in narrativa, che la convenuta Signora Gattinoni Enrica, inadempiente agli obblighi su di essa gravanti in qualità di amministratore della Lago di Como

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

Sviluppo s.r.l., è responsabile *ex art. 2476 codice civile*, nonché *ex art. 146 L. Fall.*, per i danni subiti dalla società stessa e dai creditori sociali;

- **accertare** e **dichiarare** che il danno prodotto dagli inadempimenti dell'amministratore, Signora Gattinoni Enrica, è quantificabile nella somma capitale di Euro 544.000,00= ovvero, in subordine, nella somma capitale di Euro 334.746,00= ovvero, in ulteriore subordine, in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, o che si riterrà equa e rispondente a giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;

- per l'effetto, **condannare** la convenuta Signora Gattinoni Enrica al risarcimento in favore del Fallimento Lago di Como Sviluppo s.r.l. In Liquidazione, in persona del Curatore, del danno indicato e quantificato nella somma capitale complessiva di Euro 544.000,00= ovvero, in subordine, nella somma capitale complessiva di Euro 334.746,00= ovvero, in ulteriore subordine, in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia anche con ricorso a valutazione equitativa, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie *ex art. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*;

B. che la curatela del fallimento della LAGO DI COMO SVILUPPO s.r.l.¹, dichiarato il 17/10/2013, ha dedotto e documentato:

- a) che Enrica GATTINONI, dopo aver rilevato in data 20/1/2003 l'intero capitale della società (inattiva e in liquidazione) ed aver disposto *uti socia* la revoca della

¹ In avanti, per brevità, LCS.

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

- liquidazione e la propria nomina ad amministratrice², aveva proceduto in data 14.1.2005 all'acquisto di un immobile adibito a parcheggio in Lecco³,
- b) che il pagamento era avvenuto, singolarmente, con denaro proprio dell'allora unica socia e iscrizione di un pari credito (€ 825.000,00) in un conto "*socio Gattinoni c/Finanziamenti (saldo fatt. 5 da socio u.)*"⁴,
- c) che l'immobile era stato dalla amministratrice rivenduto nel maggio 2006 per (soli) € 580.000,00⁵,
- d) che poi, deliberata dall'assemblea il 29/6/2007 la copertura delle perdite risultanti dal bilancio 2006 con rinuncia sino alla concorrenza di € 334.746,00 al rimborso dei finanziamenti soci (che la sola Gattinoni aveva peraltro erogato), la convenuta non vi aveva provveduto,
- e) risultando anzi dalla contabilità che la GATTINONI, operando nella duplice veste di amministratrice e socia finanziatrice, se li era in realtà già rimborsati (dedotto l'importo di € 36.000,00 corrispondente ad un controcredito della acquirente VA.DE. s.n.c.) per € 544.000,00 a parziale deconto del proprio credito -e, in tesi attorea, in violazione dell'art. 2467 cod. civ.- con operazione contabile registrata il 19/2/2007⁶,
- f) che infine dalla fatturazione alla VA.DE s.n.c. risultava un acconto di € 50.000,00 mai transitato nelle casse sociali ed infatti confluito su di un altro conto corrente bancario intestato alla LCS (n. 1538 aperto presso la filiale di Corsico di Intesa Sanpaolo) non risultante dalla contabilità sociale ma reperito in corso di causa dalla curatela fallimentare;⁷
- C. che la curatela ha chiesto la condanna della *ex* amministratrice quantificando il danno nella somma di € 544.000,00, ovvero in subordine negli € 334.746,00 cui la

² Carica mantenuta sino al 30/11/2009, cfr. doc. 2 att.

³ Cfr. docc. 4 - 5 att.

⁴ Cfr. doc. 7 att.

⁵ Cfr. docc. 8, e per la fattura, 9 att. Le motivazioni della 'svendita' si trovano nell'*incipit* della nota integrativa del bilancio per l'esercizio 2006, *sub* doc. 10.

⁶ Cfr. doc. 13 att.

⁷ Cfr. doc. 26 att., da cui risulta che l'acconto di € 50.000,00 versato il 12/4/2006 fu in pari data 'girato' alla GATTINONI personalmente. La curatela non ha tuttavia tratto da tale circostanza lo spunto per ulteriori domande restitutorie.

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

convenuta si era impegnata a rinunciare, lasciando invece la società sottocapitalizzata in violazione dell'art. 2482^{ter} cod. civ.;

RILEVATO

D. che Enrica GATTINONI, pur ritualmente attinta dalla notificazione della citazione, è rimasta contumace;

che il giudice istruttore, preso atto degli ulteriori sette documenti prodotti con la memoria depositata *ex art.* 183 co. 6° n. 2 c.p.c., ha invitato l'attore a precisare le conclusioni all'udienza del 7/7/2015, donde la causa è pervenuta il 7/10/2015 al Collegio per la decisione;

RITENUTO

E. che il finanziamento effettuato alla LCS dalla GATTINONI contestualmente all'acquisto del *garage* lecchese, per le sue caratteristiche anche temporali, deve effettivamente ritenersi assoggettato al particolare regime di inesigibilità e postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ., da valutarsi -come da costante giurisprudenza di questo Tribunale- sia al momento del versamento che della esazione del rimborso;

E).1 che infatti il risultato dell'operazione posta in essere dalla GATTINONI -nella sua duplice veste di amministratrice e socia unica- il 14/1/2005, così come dalla stessa convenuta qualificata e contabilizzata, ha avuto come effetto la sostituzione al debito verso la venditrice di un debito verso la socia, immutando di fatto la preesistente situazione di equilibrio finanziario in cui la società si trovava e creando una situazione di assoluto squilibrio fra capitale proprio e capitale di credito / terzi che un apporto in conto capitale (rimasto nominalmente di € 10.000,00) avrebbe evitato, e dalla quale la LCS non si è più ripresa sino al fallimento;

che tale situazione, a seguito della grave minusvalenza (€ 306.000,00) generatasi con la ri(s)vendita del medesimo immobile a poco più di un anno di distanza, si era ulteriormente aggravata -degenerando in una perdita integrale del patrimonio netto- allorché la GATTINONI procedette in data 19/2/2007 a soddisfare parzialmente (in ragione di € 544.000,00) il proprio credito quale socia finanziatrice, in conflitto con gli

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

interessi della società amministrata e soprattutto, per quanto qui addebitate, in violazione della postergazione di legge;

E).2 che tale violazione ben può esser fatta valere nella specie dal curatore del fallimento della LCS, il quale ha agito *ex art.* 146 co. 2° L.F. anche a tutela della massa dei creditori;

che il credito del socio al rimborso di finanziamenti effettuati in una situazione rilevante *ex art.* 2467 cod. civ., proprio in quanto postergato al soddisfacimento di qualsiasi altro credito anche chirografario, deve infatti ritenersi assoggettato non al regime generale del concorso (tale per cui l'eventuale suo pagamento risulti in ultima analisi un mero pagamento preferenziale in violazione della *par condicio creditorum* e come tale foriero di danno soltanto per i singoli creditori pretermessi e *pro quota*) ma, nella liquidazione volontaria o fallimentare, a quello proprio del capitale;

che in una situazione quale quella risultante dalla liquidazione giudiziale della LCS, in cui è pacifico che non vi sia capienza per il pagamento di tutti i creditori diversi dai soci e che quindi a questi ultimi (e fra essi, alla GATTINONI) non spetterà alcun rimborso in sede di riparto, l'intervenuta soddisfazione del credito postergato autodisposta dalla convenuta, allora anche amministratrice, il 19/2/2007 s'è quindi risolta in puro danno per tutti i creditori della LCS, sottraendo l'intero ammontare del rimborso alle loro legittime pretese;

RITENUTO PERTANTO

F. che per tali assorbenti ragioni in fatto e in diritto va senz'altro accolto il capo principale della domanda attorea, condannando Enrica GATTINONI -che scegliendo di non difendersi, non ha proposto al Tribunale alcuna alternativa valutazione del proprio operato nella triplice veste di socia, finanziatrice e amministratrice della LCS- a risarcire la massa in misura corrispondente all'importo di € 544.000 autoerogatosi il 19/2/2007;

che tale somma, costituendo l'oggetto di un debito risarcitorio e quindi di valore, andrà dapprima rivalutata -sulla base degli indici della variazione dei prezzi al consumo

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

calcolati dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati- dalla data dell'illecito (19/2/2007) a quella della domanda (14/11/2014) e quindi addizionata da tale ultima data, *ex art.* 1282 co. 1° cod. civ., degli interessi di pieno diritto al saggio di legge tempo per tempo vigente sino al pagamento;

G. che Enrica GATTINONI dovrà rifondere al Fallimento attore le spese del processo, congruamente liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012⁸ come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 e tenuto conto dell'assenza di istruttoria e della natura contumaciale del giudizio- nella misura di € 10.399,00 (di cui € 3.399,00 per anticipazioni esenti), oltre su € 7.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché sull'imponibile complessivo di € 8.050,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della LAGO DI COMO SVILUPPO s.r.l. in liquidazione nei confronti di Enrica GATTINONI con citazione notificata il 14/11/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** la violazione ad opera di Enrica GATTINONI dei doveri inerenti la carica amministrativa ricoperta nella LAGO DI COMO SVILUPPO s.r.l. in relazione all'addebito indicato al paragrafo **B.e)** della motivazione della presente sentenza, e per l'effetto
- 2. condanna** Enrica GATTINONI a risarcire la massa dei creditori della LAGO DI COMO SVILUPPO s.r.l. in liquidazione e quindi **a pagare** al Fallimento di tale società la somma di complessivi € **544.000,00**, **oltre** alla rivalutazione sulla base degli indici della variazione dei prezzi al consumo ISTAT - F.o.i. dal 19/2/2007 sino al 14/11/2014 nonché, da tale data e sulla somma così rivalutata, agli interessi di pieno diritto al saggio di legge sino al pagamento effettivo;
- 3. condanna infine** Enrica GATTINONI **a rimborsare** al Fallimento attore le spese

⁸ Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.

Sentenza n. 11934/2015 pubbl. il 26/10/2015
RG n. 70953/2014

di lite, che **liquida** in € **10.399,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015

il Presidente	il giudice est.
Vincenzo Perozziello	Guido Vannicelli